

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3741

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MONTANARI, TARDITI, TRAVAGLIA, FUMAGALLI CARULLI, PARLATO

Disposizioni in materia di versamento dell'imposta di registro nel corso del procedimento d'ingiunzione

Presentata il 24 gennaio 1996

ONOREVOLI COLLEGI! — Nella dialettica processuale tra creditore e debitore, il nostro ordinamento complica inutilmente l'iter a svantaggio della parte creditrice, anche quando il debito è stato accertato giudizialmente a decorrere dalla pronuncia di un decreto ingiuntivo non opposto, o dichiarato provvisoriamente esecutivo.

Uno degli evitabilissimi danni cagionati alla parte creditrice è rappresentato dai lunghi tempi necessari al versamento della tassa di registro dopo la pronuncia del decreto ingiuntivo.

Tali lungaggini sarebbero superabili sul piano materiale consentendo al creditore di versare la tassa di registro non a mezzo di lunghe ed estenuanti file presso gli uffici competenti, ma semplicemente con l'ap-

sizione di marche nel successivo, ed obbligatorio, atto di precetto.

Nulla vieta che il controllo di congruità del valore delle marche apposte possa essere svolto dagli ufficiali giudiziari, quali pubblici ufficiali idonei a svolgere tale mansione.

Nel complesso, non vi è alcun dubbio che la ripresa economica del Paese passa anche attraverso la certezza dei rapporti giuridici e la celerità dei medesimi.

È quindi opportuno, a parere dei presentatori della presente proposta di legge, che il legislatore intervenga per favorire le parti diligenti che vantano un credito accertato giudizialmente.

Per questi motivi si chiede l'approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'importo delle spese di registro può essere versato, nel caso della concessione dei provvedimenti di cui al capo I del titolo I del libro IV del codice di procedura civile, con l'apposizione di marche giudiziarie da allegare al successivo atto di precetto.

ART. 2.

1. È fatto obbligo agli ufficiali giudiziari notificanti di controllare la corrispondenza dell'importo delle marche a quanto stabilito dalle norme in materia di importo dell'imposta di registro.

2. L'ufficiale giudiziario che rileva la non corrispondenza del valore delle marche apposte, deve informarne tempestivamente la parte notificante, evitando, sino alla correzione dell'importo in marche accluso, la notifica dell'atto di precetto.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.